



ORDINANZA SINDACALE
n. 1102S/2026/7 del 9 giugno 2026

Oggetto: Divieti in occasione dei concerti in programmazione nel mese di giugno 2026 presso lo stadio “*Diego Armando Maradona*” in Napoli. **Integrazione** all’Ordinanza Sindacale n. **1102S/2026/6** del 4 giugno 2026 - **ORDSI/2026/0000646.**

IL SINDACO

Premesso che

L'Ordinanza Sindacale n. **1102S/2026/6 - ORDSI/2026/0000646** del 4 giugno 2026 stabiliva, in occasione del programma di concerti:

- Artista Liberato in data 5 giugno 2026, inizio alle ore 21.00;
- Artista Eros Ramazzotti in data 13 giugno 2026, inizio alle ore 21.00;
- Artista Max Pezzali data 19 giugno 2026, inizio alle ore 21.00;
- Artista Tiziano Ferro in data 23 giugno 2026, inizio alle ore 21.00;
- Artista Geolier nelle date 26, 27 e 28 giugno 2026, inizio alle ore 21.00,

previsti presso lo stadio “*Diego Armando Maradona*” in Napoli, i seguenti divieti:

1. **Il divieto** di vendita di bevande in contenitori di vetro, plastica rigida, lattina e *tetrapak* o qualsiasi altro materiale rigido, consentendone la commercializzazione solo in bicchieri di plastica leggera o carta, da tre ore prima dell'inizio dei concerti e fino a cessate esigenze, oltre che all'interno dello stadio “*Diego Armando Maradona*”, anche presso tutti gli esercizi commerciali ubicati nelle aree di seguito indicate: *da via Cinthia, altezza via Terracina - via Leopardi - via A. Doria - viale Augusto fino a Piazza Italia - via G. Cesare fino a Piazza Italia - via Campegna – via Diocleziano fino all'incrocio con via Cavallegeri - viale Kennedy fino all'ingresso della Mostra d'Oltremare - l'intero Piazzale Tecchio - Largo Matteucci e Barsanti - via Claudio – via Marconi – via Terracina compresa nel tratto tra l'incrocio con via Cinthia, via Leopardi e l'Ospedale San Paolo.*
2. **Il divieto** di vendita e possesso di *spray* o dispositivi nebulizzatori contenenti *oleoresin capsicum*, dalle ore 16.00 delle giornate interessate dai concerti e fino a cessate esigenze, oltre che all'interno dello stadio “*Diego Armando Maradona*”, anche nelle aree di seguito indicate: *da via Cinthia, altezza via Terracina - via Leopardi - via A. Doria - viale Augusto fino a Piazza Italia - via G. Cesare fino a Piazza Italia - via Campegna – via Diocleziano fino all'incrocio con via Cavallegeri - viale Kennedy fino all'ingresso della Mostra d'Oltremare - l'intero Piazzale Tecchio - Largo Matteucci e Barsanti - via Claudio – via Marconi – via Terracina compresa nel tratto tra l'incrocio con via Cinthia, via Leopardi e l'Ospedale San Paolo.*

La Questura di Napoli – Ufficio di Gabinetto – Sezione II – Ordine e Sicurezza Pubblica, con nota dell' 8 giugno 2026, acquisita con **PG/2026/634481** del 9 giugno 2026, ha richiesto un'integrazione di detta Ordinanza Sindacale estendendo l'ambito territoriale di applicazione dei divieti in essa presenti.

Considerato che

I concerti in programmazione nel mese di giugno 2026 presso lo stadio “*Diego Armando Maradona*” in Napoli sono destinati a richiamare un notevole afflusso di persone con un aumento della frequentazione dei locali pubblici da parte di avventori e forte presenza di pubblico su strade e piazze anche limitrofe alle aree interessate, con un conseguente presumibile notevole consumo di bevande.

Visto

L'art. 50 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267.

*Il Dirigente del Servizio SUAP
Antonietta Rubino*

Sentito

L'Assessore al Turismo ed Attività Produttive.

ORDINA

Per garantire il miglior disimpegno dei servizi di ordine e sicurezza pubblica in occasione del seguente programma di concerti:

- Artista Eros Ramazzotti in data 13 giugno 2026, inizio alle ore 21.00;
- Artista Max Pezzali data 19 giugno 2026, inizio alle ore 21.00;
- Artista Tiziano Ferro in data 23 giugno 2026, inizio alle ore 21.00;
- Artista Geolier nelle date 26, 27 e 28 giugno 2026, inizio alle ore 21.00;

previsti nel mese di giugno 2026, presso lo stadio "*Diego Armando Maradona*" in Napoli:

- 1. Il divieto** di vendita di bevande in contenitori di vetro, plastica rigida, lattina e tetrapak o qualsiasi altro materiale rigido, consentendone la commercializzazione solo in bicchieri di plastica leggera o carta, da tre ore prima dell'inizio dei concerti e fino a cessate esigenze, oltre che all'interno dello stadio "*Diego Armando Maradona*", anche presso tutti gli esercizi commerciali ubicati nelle aree di seguito indicate: *da via Cinthia, altezza via Terracina - via Leopardi - via A. Doria - viale Augusto fino a Piazza Italia - via G. Cesare fino a Piazza Italia - via Campegna - via Diocleziano fino all'incrocio con via Cavalleggeri - viale Kennedy fino all'ingresso della Mostra d'Oltremare - l'intero Piazzale Tecchio - Largo Matteucci e Barsanti - via Claudio - via Marconi - via Terracina compresa nel tratto tra l'incrocio con via Cinthia, via Leopardi e l'Ospedale San Paolo ed anche in piazzale d'Annunzio, via G.B. Marino, via Pirandello*
- 2. Il divieto** di vendita e possesso di *spray* o dispositivi nebulizzatori contenenti *oleoresin capsicum*, dalle ore 16.00 delle giornate interessate dai concerti e fino a cessate esigenze, oltre che all'interno dello stadio "*Diego Armando Maradona*", anche nelle aree di seguito indicate: *da via Cinthia, altezza via Terracina - via Leopardi - via A. Doria - viale Augusto fino a Piazza Italia - via G. Cesare fino a Piazza Italia - via Campegna - via Diocleziano fino all'incrocio con via Cavalleggeri - viale Kennedy fino all'ingresso della Mostra d'Oltremare - l'intero Piazzale Tecchio - Largo Matteucci e Barsanti - via Claudio - via Marconi - via Terracina compresa nel tratto tra l'incrocio con via Cinthia, via Leopardi e l'Ospedale San Paolo ed anche in piazzale d'Annunzio, via G.B. Marino, via Pirandello*

AVVISA

Salvo che il fatto non costituisca reato ai sensi dell'art. 650 c.p., le trasgressioni alla presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00

ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs n. 267/00, con applicazione delle procedure previste dalla legge 21.11.1981 n. 689.

DISPONE

che la presente ordinanza:

1. Venga pubblicata in Albo Pretorio del Comune di Napoli e sul sito web istituzionale dell'Ente;
2. Sia eseguita dal Comando di Polizia Municipale e da chiunque altro cui spetti farla osservare

Avverso il presente atto è ammesso ricorso al T.A.R. entro giorni sessanta dalla data di pubblicazione ovvero ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

Il Sindaco
Gaetano Manfredi

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente disposizione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.lgs. 82/2005.

Ai sensi del Regolamento per la Protezione dei Dati Personali (Regolamento UE 2016/679 o GDPR), si rappresenta che l'Ordinanza Sindacale di cui all'oggetto non contiene dati personali.